



COMUNE DI MONGIUFFI MELIA

Città Metropolitana di Messina
P.zza S. Nicolò, n.8 - 98030 Mongiuffi Melia (Me) - Tel. 0942/20006 - Fax
0942/20062
Codice fiscale 87000390838 - Partita I.V.A. 00463870832

li, 03 - 07 - 2024

Prot. n° 3665

Ordinanza Sindacale N. 25 del 03.07.2024

OGGETTO: INTEGRAZIONE ORDINANZE N. 23 DEL 12.06.2024 E N. 24 DEL 24/06/2024 - ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE VOLTA A GARANTIRE IL RISPARMIO DELLA RISORSA IDRICA E RELATIVE LIMITAZIONI PER L'UTILIZZO DELL'ACQUA - CHIUSURA TEMPORANEA DELLE FORNITURE IDRICHE PER USO NON DOMESTICO AD ECCEZIONE DI QUELLE RIGUARDANTI LE AZIENDE AGRICOLE LOCALI.

IL SINDACO

VISTO l'art. 50, comma 4, del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. il quale prevede "Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge";

VISTO l'art. 50, comma 5, del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. il quale prevede "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le Ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

TENUTO CONTO che nella passata stagione invernale le scarse precipitazioni non hanno consentito il normale impinguamento delle falde acquifere;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 100 dell'11.03.2024 "Articolo 3 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13", avente ad oggetto "Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza regionale, per la grave crisi idrica nel settore potabile per le province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo e Trapani", e di nomina del Commissario delegato alla realizzazione degli interventi necessari per affrontare, gestire e superare lo stato di crisi e di emergenza idrica nel settore potabile;

PRESO ATTO altresì, che il permanere dello stato di criticità delle risorse idriche disponibili ad uso potabile, in considerazione di un inverno poco piovoso, induce a sensibilizzare la popolazione coinvolta all'attuazione di quanto necessario per un uso più rigoroso delle risorse idriche in ambito potabile;
che per l'approssimarsi della stagione estiva, data l'esperienza degli anni passati, è prevedibile un incremento dei consumi di acqua potabile, dovuto in particolare, oltre all'aumento delle presenze, a usi impropri e sprechi di risorse, specialmente in conseguenza di condizioni meteorologiche sfavorevoli;

CONSIDERATO che un corretto uso delle risorse naturali riveste attualmente carattere di necessità primaria; l'acqua, risorsa essenziale per la vita, deve essere salvaguardata da possibili sprechi soprattutto in una situazione di carenza;

RITENUTA necessaria, alla luce di quanto sopra, l'adozione di misure di carattere straordinario ed urgente, finalizzate a razionalizzare l'utilizzo delle risorse idriche disponibili, al fine di garantire a tutti i cittadini di potere soddisfare i fabbisogni primari per usi alimentare, domestico ed igienico, limitando al contempo l'uso dell'acqua potabile per altri usi;

RITENUTO configurarsi la fattispecie previste dall'art. 50, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, in relazione a quanto sopra, risulti pertanto indispensabile adottare con la massima urgenza un provvedimento ordinatorio;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 04.04.2024, emanata dal Commissario Delegato ex D.G.R. n. 100 dell'11.03.2024 e D.P. 518/GAB del 21.03.2024 recante "Individuazione delle azioni e buone pratiche finalizzate al risparmio idrico potabile ed alla riduzione dei consumi";

VISTO l'art. 7 delle Legge 241/1990 e ss.mm.ii. il quale prevede che per i provvedimenti caratterizzati da ragione di celerità del procedimento, individuabile nella fattispecie dalla necessità di garantire la tutela dell'igiene pubblica e dell'ambiente, possa omettersi la comunicazione di avvio del procedimento nelle modalità previste dall'art. 8 della citata Legge 241/1990;

VISTO il D.P.C.M. 04/06/1996 e nello specifico il punto 8.2.10 che prevede che in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l'adozione di misure volte al risparmio ed alla limitazione degli utilizzi non essenziali;

VISTE

- la precedente Ordinanza Sindacale n. 23 del 12.06.2024, avente ad oggetto "*ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE VOLTA A GARANTIRE IL RISPARMIO DELLA RISORSA IDRICA E RELATIVE LIMITAZIONI PER L'UTILIZZO DELL'ACQUA POTABILE*";
- la precedente Ordinanza Sindacale n. 24 del 24.06.2024, avente ad oggetto "*INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 23 DEL 12/06/2024 - ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE VOLTA A GARANTIRE IL RISPARMIO DELLA RISORSA IDRICA E RELATIVE LIMITAZIONI PER L'UTILIZZO DELL'ACQUA AD USO AGRICOLO*."

CONSIDERATO che a causa del perdurare della citata emergenza idrica e delle recenti criticità segnalate per le vie brevi in merito dalla popolazione locale sulla scarsa disponibilità di risorse idriche, risulta essere necessario ed indispensabile, integrare quanto disposto con le precedenti Ordinanze citate e disporre, di conseguenza, una ulteriore restrizione alla cittadinanza, dettando delle disposizioni opportune volte a ordinare la chiusura temporanea delle forniture idriche per uso non domestico ad eccezione di quelle riguardanti le aziende agricole locali.

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

ORDINA

a tutta la Cittadinanza, su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e sino al

termine della criticità idrica che sarà comunicata con eventuale revoca della presente ordinanza e comunque sino alla data massima del 31 Ottobre 2024 (ad integrazione di quanto già stabilito e disposto con l'Ordinanza Sindacale n. 23 del 12.06.2024, il cui contenuto deve intendersi qui, integralmente richiamato e trascritto), la chiusura temporanea delle forniture idriche per uso non domestico ad eccezione di quelle riguardanti le aziende agricole locali.

AVVISA

tutta la Cittadinanza, che durante l'arco temporale citato *ut supra* (e cioè sino alla data massima del 31 Ottobre 2024), la fornitura idrica per le aziende agricole, comunque, verrà garantita per soli tre giorni la settimana, in determinate fasce orarie, secondo la disponibilità concreta.

AVVERTE

Che il mancato rispetto della presente ordinanza sarà sanzionato ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. con l'applicazione della pena pecuniaria di € 50,00, (doppio del minimo edittale) fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'A.G.
In caso di accertato reitero di mancato rispetto dell'ordinanza verrà applicato il massimo della sanzione sopra indicata (€500,00).

DISPONE


L'adozione di efficaci misure di controllo da parte della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine, tese al controllo ed a far rispettare l'ordinanza medesima, nonché a perseguire eventuali prelievi abusivi.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento, dalla data di pubblicazione entro 60 giorni può essere proposto ricorso al TAR oppure, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

DISPONE

La comunicazione della presente Ordinanza al Signor Prefetto di Messina per giusta conoscenza ed ai fini della predisposizione degli eventuali ulteriori strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione.
La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo pretorio online sul sito istituzionale e che venga resa nota al pubblico mediante i mezzi di comunicazione locali, sociali e affissione in luoghi pubblici; L'invio di copia del presente provvedimento: alla Regione all'indirizzo: segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it la notifica del presente provvedimento, che non comporta l'assunzione di alcun onere finanziario a carico del Bilancio Comunale, per le relative rispettive competenze, anche al Comando dell'Arma dei Carabinieri per mezzo della caserma di Mongiuffi Melia, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, alla Polizia Provinciale di Messina e all'Ufficio di Polizia Municipale;
Che dell'esecuzione della presente Ordinanza siano incaricati tutti gli Organi di Polizia dello Stato e la Polizia Municipale.



Don. Rosario Leonardo D'Amore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta addetta alla pubblicazione CERTIFICA che la presente ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio del Comune, così come stabilito dall'art. 32 della Legge n. 69/2009, il 03-07-2024 e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Mongiuffi Melia, li 03-07-2024

L'ADDETTA ALLA PUBBLICAZIONE
(L. Monaco Antonella)



Antonella Monaco